



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 14 OTT. 2013 Protocollo N° 438817/40.83 Class: 3.000.01.3 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: *Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria) – Quesiti vari.*

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE PREVENZIONE	
15 OTT. 2013	
ACCELTATA/PEC	
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-920.0241	

Al Signor
Dirigente regionale
Direzione Prevenzione

SEDE

Si fa riferimento alla richiesta di parere prot. n. 218372 con la quale vengono sollevati, ancora una volta, alcuni problemi relativi ad aspetti applicativi della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (*"Norme in materia funeraria"*; d'ora in poi legge funeraria) e della conseguente D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1807 (*"Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2011 <Norme in materia funeraria>. Definizioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2"*; d'ora in poi D.G.R.).

Nel ricordare che su alcuni di tali problemi la scrivente Direzione si è già espressa a più riprese, si ritiene opportuno, stante l'identità oggettiva di alcune domande, riunire detti problemi per argomento, richiamando, per ciascuno di essi, le relative note di riferimento.

A) Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (rif. a Vs. nota citata in premessa; nota congiunta di ASS.I.V.O.F e FENIOF del 22 aprile 2013 indirizzata, tra gli altri anche alla S.V.; nota congiunta di ASS.I.V.O.F e FENIOF pervenuta via e-mail il 4 giugno 2013, allegata ad ogni buon conto alla presente; nota della Confcommercio – Mandamento di Bassano del Grappa, datata 11 luglio 2013, indirizzata, tra gli altri anche alla S.V.)

A riguardo si rammenta, ancora una volta, che l'articolo 5, comma 2, della legge funeraria dispone, in maniera testuale, che *"Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal comune (...)"* ricordando, a mente del primo alinea del primo comma dello stesso articolo, che *"L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni: (...)"*.

Direzione Affari Legislativi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. 0412794933-4942 – Fax 0412794929 email: afflegislativi@regione.veneto.it



Nello stesso senso, ed anche qui in maniera testuale, la D.G.R. prevede che *“L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune (...)”*.

Ora, superare il dato letterale appena esposto, richiederebbe, evidentemente, la modifica della legge funeraria (e della subordinata D.G.R.), stante che, a parere di chi scrive, l'istituto della SCIA (e, prima ancora, quello della DIA), non ha efficacia caducatoria (o abrogativa) diretta sulle legge regionali vigenti, quale quella in esame, ma passa per una (nuova) valutazione del legislatore regionale che, evidentemente, a suo tempo, ha ritenuto il titolo autorizzativo proporzionato alle finalità di tutela della salute pubblica perseguite con la legge regionale in esame.

Né, sotto altro profilo, la descritta efficacia caducatoria (o abrogativa) diretta sulla legge regionale, pare potersi riconoscere alle recenti disposizioni legislative in materia di c.d. liberalizzazioni, ove, al di là della diretta applicabilità sull'ordinamento regionale, (tutta da verificare, parlandosi, piuttosto, di un progressivo obbligo di adeguamento di tale ordinamento), resta il dato testuale dell'autorizzazione rispondente, si ripete, ad una valutazione non irragionevole del legislatore regionale.

Sul punto è appena il caso di aggiungere che non sposta i termini del problema il fatto che l'autorizzazione in parola possa (ed entro certi limiti debba) essere richiesta attraverso lo sportello unico delle attività produttive, che rappresenta una mera modalità di semplificazione procedurale, salva l'identità del titolo abilitativo richiesto per l'esercizio dell'attività.

Inoltre, il fatto che la legge funeraria richieda un'autorizzazione per svolgere in *“forma congiunta”* determinate prestazioni, depone in senso contrario circa artificiosi frazionamenti dell'attività funeraria (quali quelli adombrati dalla nota congiunta di ASS.I.V.O.F e FENIOF pervenuta via e-mail il 4 giugno 2013, *cit.*), magari assoggettati a titoli abilitativi di diversa specie: a riguardo, non rimane che richiamare l'attenzione sull'articolo 53 della legge funeraria che, al comma 5, dispone che *“Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria”*.

In argomento, infine, quanto ad alcune questioni evidenziate nella nota della Confcommercio – Mandamento di Bassano del Grappa, datata 11 luglio 2013, *cit.*, si ricorda che la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2010, n. 1909 (*“Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 – Linee guida di prima applicazione”*), prevede:

“Autorizzazioni allo svolgimento dell'attività funebre

Nulla è innovato per le imprese funebri operanti al momento di entrata in vigore della legge già in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.L.PS.



giunta regionale

Le imprese funebri esistenti dovranno tuttavia adeguarsi ai requisiti che saranno definiti dalle disposizioni regionali per l'esercizio dell'attività funebre, entro i termini stabiliti nelle disposizioni stesse (art. 54, comma 4).

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, la specifica autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività funebre, prevista all'art. 5, comma 2, comprende le autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari e persegue anche una finalità di natura igienico-sanitaria.

Sarà cura del Comune, in sede istruttoria, verificare l'esclusione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b)".

B) Disponibilità continuativa di quattro operatori funebri (rif. a Vs. nota citata in premessa; nota congiunta di ASS.I.V.O.F e FENIOF del 22 aprile 2013 indirizzata, tra gli altri anche alla S.V.; nota congiunta di ASS.I.V.O.F e FENIOF pervenuta via *e-mail* il 4 giugno 2013, allegata ad ogni buon conto alla presente; nota della Confcommercio Veneto del 1 luglio 2013, allegata ad ogni buon conto alla presente; nota della Confcommercio – Mandamento di Bassano del Grappa, datata 11 luglio 2013, indirizzata, tra gli altri anche alla S.V.).

Come ricordato anche dalla S.V., questa Direzione si è già espressa con due pareri datati entrambi 8 giugno 2012, relativi, tra le altre, anche alla questione succintamente indicata.

Sul medesimo problema ritornano anche le note indicate *sub* B) giungendo a conclusioni spesso di segno opposto, ma con argomenti, a parere della scrivente, di pari dignità e senza che agli stessi possa attribuirsi una incontestata prevalenza l'uno sull'altro.

Questa Direzione, conseguentemente, non intende esprimersi nuovamente sulla questione, in quanto la prevalenza di un argomento sull'altro è supportata da motivazioni giuridiche parimenti legittime, di talché la scelta di ampliare o meno, sotto il profilo che qui interessa, il novero delle imprese funebri, non può che essere effettuata dalla Giunta regionale lasciando inalterata ovvero modificando in senso ampliativo la D.G.R., naturalmente nel rispetto della scadenza individuata dalla D.G.R. medesima.

In argomento e con esclusivo riferimento al problema da ultimo affrontato, la scrivente Struttura manifesta la più ampia disponibilità ad un incontro con codesta Direzione unicamente finalizzato all'esame del punto. A riguardo si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro anche se negativo, in modo da consentire alla scrivente, in quest'ultimo caso, la definitiva archiviazione della questione.

C) Obbligo formativo (nota della Confcommercio – Mandamento di Bassano del Grappa, datata 11 luglio 2013, indirizzata, tra gli altri anche alla S.V.).

Direzione Affari Legislativi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. 0412794933-4942 – Fax 0412794929 email: afflegislativi@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si rammenta che la D.G.R. prevede che *“Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri (...), devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni”*. La formazione da impartire agli operatori funebri è illustrata nella DGR che prevede un piano di formazione minimo per lo svolgimento dell'attività funebre – Allegato B) - con la trattazione di argomenti di medicina legale, igiene pubblica e medicina del lavoro, ovvero di materie di carattere igienico – sanitario, necessarie per l'assolvimento dei nuovi compiti affidati agli operatori funebri dalla legge funeraria. La D.G.R. non prevede un periodo transitorio (e minimo) entro il quale il descritto obbligo formativo debba essere assolto, ma resta salva a riguardo la diversa determinazione della S.V. sull'argomento in esame, non strettamente giuridico.

La presente dà riscontro alle seguenti note: Vs. nota citata in premessa; nota congiunta di ASS.I.V.O.F e FENIOF del 22 aprile 2013 indirizzata, tra gli altri anche alla S.V.; nota congiunta di ASS.I.V.O.F e FENIOF pervenuta via *e-mail* il 4 giugno 2013, allegata ad ogni buon conto alla presente; nota della Confcommercio Veneto del 1 luglio 2013, allegata ad ogni buon conto alla presente; nota della Confcommercio – Mandamento di Bassano del Grappa, datata 11 luglio 2013, indirizzata, tra gli altri anche alla S.V. Salva la disponibilità già manifestata ad un incontro sul tema evidenziato, con quanto detto, si esaurisce l'attività della scrivente e, in adempimento della Vs. richiesta datata 9 giugno 2011, prot. n. 277046, accettata dalla scrivente con nota di risposta 1 luglio 2011, prot. n. 314679, si rimette a codesta Direzione la comunicazione della presente nota, ove condivisa, a ciascuno dei richiedenti.

Cordiali saluti

Il Dirigente regionale

Ava Patrizia Petralia

Direzione Affari Legislativi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. 0412794933-4942 – Fax 0412794929 email: afflegislativi@regione.veneto.it